

# **La definizione e l'attuazione del Sistema nazionale di certificazione delle competenze nel quadro degli assetti definiti dalla Costituzione**

**Costanza Bettoni**

*Dirigente Tecnostruttura delle Regioni*

**Milano, 29 gennaio 2021**

Sulla base di **un grande esercizio di confronto**, dopo quelle a statuto speciale, nel 1970 nascono le Regioni a statuto ordinario. La Repubblica italiana si arricchisce di una componente fondamentale dell'architettura istituzionale, che riconosce la soggettività politica dei territori, ampliando e organizzando in maniera più compiuta la partecipazione dei cittadini con un indubbio e prezioso accrescimento democratico in ogni ambito.



Anniversario  
delle Regioni

1970 - 2020



Le Regioni operano nel quadro di accordi generali che tengono conto di esigenze unitarie, di carattere giuridico, economico e sociale, rappresentate dallo Stato. Tali **attività si ispirano al principio della leale collaborazione** e sono coordinate in maniera verticale nella Conferenza Stato Regioni e in maniera orizzontale nella Conferenza delle Regioni. Entrambi i **luoghi sono sede di concertazione stabile**.

Nel 1998, con la specifica finalità di garantire alle Regioni e PA "il necessario supporto operativo, tecnico e giuridico" e di assicurare il riferimento tecnico delle Regioni, nasce Tecnostruttura, il cui lavoro si ispira al motto **la collaborazione come metodo**.

## La questione Regioni è centrale nel dibattito politico e istituzionale



**LA STAMPA**  
11-FEB-2019  
pagina 6  
foglio 1  
**L'autonomia divide l'esecutivo**  
**I nodi**  
Rischia di slittare  
I nodi delle infrastrutture e sanità  
il Giornale  
La Lega apre alla parlamentarizzazione della riforma chiesta da M5s. Rebus sulle modalità  
Autonomia, tocca alle Regioni  
CORRIERE DELLA SERA  
28-FEB-2019  
pagina 7  
foglio 1  
01-DIC-2016  
pagina 12  
foglio 1 / 4

**IL SUMMIT CON I GOVERNATORI**  
**«Autonomia, 7 giorni per il testo finale»**  
28-FEB-2019  
pagina 7  
foglio 1  
01-DIC-2016  
pagina 12  
foglio 1

**REFERENDUM**  
**DOMANDE**  
**E RISPOSTE**

**GAZZETTA UFFICIALE**  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Atto Completo | Avviso di rettifica Errata corrige | Lavori Preparatori | Direttive UE receipte

**Il Sole 24 ORE**  
**IN ONDA**  
**Radio4**  
DA LUNEDÌ 28  
Viaggio nel referendum costituzionale

**LEGGE COSTITUZIONALE 18 ottobre 2001, n. 3**

Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. (GU Serie Generale n.248 del 24-10-2001)

## La Riforma del Titolo V della Costituzione - 2001

Il 18 ottobre 2001, l'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi promulga la Legge costituzionale n. 3, “**Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione**”, pubblicata nella G.U. n. 248 del 24/10/2001 entrata in vigore il successivo 8 novembre e tuttora pienamente vigente.

La Legge n. 3/2001 **reformula l'articolo 117 della Costituzione**, ridefinisce gli ambiti della potestà legislativa di Stato e Regioni indicando le materie oggetto di legislazione:

1. materie affidate alla **legislazione esclusiva dello Stato** - art. 3, comma 1, lett. da a) a s)
2. materie affidate alla **legislazione concorrente Stato – Regioni** – art. 3, comma 1
3. materie affidate alla **legislazione esclusiva delle Regioni** - art. 3, comma 1

Cosa ha stabilito la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 per le materie di **nostra** competenza, l'istruzione e la formazione professionale?

## Competenze esclusive e concorrenti di Stato e Regioni

1. Materie demandate alla **legislazione esclusiva dello Stato**:
  - ❖ determinazione dei **livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m). È fuori di dubbio che l'istruzione e la formazione rientrano tra i diritti civili e sociali della persona;
  - ❖ norme generali sull'istruzione (art. 117, comma 2, lett. n).
  
2. Materie demandate a **legislazione esclusiva delle Regioni**:
  - ❖ istruzione e formazione professionale (art. 117, comma 3).
  
3. Materie a **legislazione concorrente Stato/Regioni** - in queste materie spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato:
  - ❖ istruzione, **salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche**.


## L'autonomia della scuola... E l'Università?

La riforma del Titolo V del 2001 ha previsto la “**costituzionalizzazione**” del **principio dell'autonomia scolastica** (naturalmente intesa come autonomia “funzionale”), elevando la sua tutela a rango costituzionale (art. 117, comma 3), affidandole una funzione di “argine/limite invalicabile” alla potestà legislativa “concorrente” tra Stato e Regioni in materia di istruzione.

L'art. 33 della Costituzione non è stato riformato, riconosceva già l'autonomia dell'Università. Esso, infatti, recita:

... «Le istituzioni di alta cultura, **università** e accademie, **hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi** nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato».

## Il «sistema delle Conferenze»: assicura il raccordo tra i livelli di governo regionale e statale



## Le sedi istituzionali del confronto tecnico e politico delle Regioni con lo Stato: Conferenza Stato Regioni e Unificata

### Coordinamento verticale

Il confronto tra Stato e Regioni [e Province e Comuni, nel caso in cui la norma lo richieda] è regolato dal **Decreto legislativo n. 281/1997** che reca «Definizione e ampliamento delle attribuzioni della **Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome** di Trento e Bolzano e unificazione, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la **Conferenza Stato - città e autonomie locali**».

Tale norma è precedente alla Riforma del Titolo V della Costituzione ma, da allora, il ruolo delle Conferenze è stato molto più incisivo.

Le Conferenza Stato Regioni e Unificata, collocate presso la **Presidenza del Consiglio dei Ministri**, svolgono:

- Attività consultiva
- Attività di raccordo
- Attività deliberativa



## Attività della Conferenza Stato Regioni e Unificata (collocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri)

ATTIVITA' CONSULTIVA	PARERE	Obbligatorio su tutti gli schemi di disegni di legge, decreto legislativo o di regolamento del governo nelle materie di interesse per la CSR e quando è previsto da specifiche disposizioni normative
ATTIVITA' RACCORDO CONCERTAZIONE	ACCORDO	Strumento con il quale governo, regioni e PA coordinano l'esercizio delle rispettive competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune in attuazione del principio di leale collaborazione. E' prevista l'unanimità
	INTESA	Acquisita, nei casi previsti dalla legge, su una proposta di iniziativa dell'amministrazione centrale. Consiste nella determinazione concordata dei contenuti dei provvedimenti.
ATTIVITA' DELIBERATIVA	DELIBERA	Espressione di una volontà comune di governo e regioni per adottare un atto a rilevanza esterna nei casi previsti dalla legge

## Le sedi istituzionali del confronto tecnico e politico tra Regioni (1)

### Coordinamento orizzontale

Il percorso di lavoro e negoziazione all'interno della compagine regionale per arrivare in Conferenza Stato Regioni o Unificata si compone delle seguenti tappe:

- a) **Conferenza delle Regioni e Province Autonome:** vi partecipano i Presidenti di Regione e PA o loro delegati. **Assume le decisioni per gestire il confronto con le amministrazioni centrali** e per arrivare a siglare gli Accordi, le Intese o per rilasciare i pareri – **Presidente Stefano Bonaccini**
- b) La Conferenza delle Regioni si articola in 15 diverse Aree Tematiche, corrispondenti a **Commissioni**, composte dagli assessori referenti per materia o loro delegati. **Istruiscono tecnicamente e politicamente i passaggi relativi alle tematiche di specifica competenza.** Una Commissione è quella che segue la questione della Certificazione delle competenze, ed è la IX.
- c) **Commissione IX** – E' la Commissione che **segue le tematiche dell'Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca.** Ogni Commissione ha una Regione Coordinatrice e una Vice Coordinatrice (oggi, Toscana e Lazio). Il Coordinamento delle Commissioni viene modificato periodicamente, pur se senza una scadenza definita - **Coordinatrice politica Assessora Alessandra Nardini**

## Le sedi istituzionali del confronto tecnico e politico tra Regioni (2)

### Coordinamento orizzontale

d) Ogni Commissione è organizzata in un **Coordinamento Tecnico**. Vi partecipano i dirigenti dei vari Settori per cui è competente la Commissione (i.e.: le componenti del Coordinamento della IX Commissione sono: Lavoro, Istruzione, Formazione Professionale, Università e Ricerca). **Istruisce tecnicamente le varie questioni**, analizza i provvedimenti che giungono dalle Amministrazioni Centrali, ne propone in via autonoma, **gestendo il confronto tecnico tra tutte le Regioni e PA per arrivare ad una soluzione condivisa tra tutti**, ovvero a maggioranza da portare all'approvazione della Commissione. **Coordinatore tecnico dott. Paolo Baldi**

e) A sua volta il Coordinamento tecnico si può avvalere e si avvale di **Gruppi di lavoro ad hoc**, istituiti sulla base di candidature a lavorare su tematiche che richiedono un particolare livello di approfondimento tecnico e di specializzazione. Il lavoro sulla costruzione del sistema nazionale di certificazione delle competenze si è avvalso e si avvale di numerosi Gruppi di lavoro, la cui composizione e il cui mandato vengono validati a livello tecnico (in Coordinamento tecnico) o politico (in IX Commissione).

f) Il Coordinamento tecnico può partecipare a **Tavoli di lavoro interistituzionali** (più o meno formalizzati negli atti pubblici) direttamente o attraverso Regioni delegate (singole o in Gruppo). Su tali tavoli si lavora sulla base di decisioni validate in Coordinamento Tecnico e/o in IX Commissione e si condividono strategie operative.

## Accordo in Conferenza Stato Regioni, 18 febbraio 2000: un esempio di atto in CSR (1)

### CONFERENZA STATO-REGIONI Seduta del 18 febbraio 2000

OGGETTO: Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accREDITAMENTO delle strutture della formazione professionale.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

VISTO l'articolo 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di riordino della formazione professionale;

VISTO gli articoli 140, 143 e 144 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, che conferisce alle Regioni tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia della formazione professionale, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato di cui al richiamato articolo 142, affidando a questa Conferenza la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema di formazione professionale;

VISTO l'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112 che individua le competenze mantenute in capo allo Stato in materia di formazione professionale;

VISTO il comma 2 del richiamato articolo 142 che dispone che, in ordine alle suddette competenze mantenute in capo allo Stato, ad esclusione di quelle di cui alla lett. 1) del comma 1, questa Conferenza esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta;

CONSIDERATO che, nella seduta del 10 febbraio 2000 di questa Conferenza, le Regioni, nel rendere parere sul disegno di legge recante "Delega al Governo in materia professionale", hanno evidenziato la necessità di pervenire, in attesa di un intervento normativo in materia, ad un accordo per coordinare l'esercizio delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative al complessivo sistema della formazione professionale;

VISTO l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata il 16 dicembre 1999 (Atti Rep n. 200) tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane per l'individuazione per gli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego;

VISTA la proposta di accordo in oggetto, avanzata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, trasmessa alla Segreteria di questa Conferenza il 17 febbraio 2000, nella stesura definitiva, a seguito di quanto convenuto in sede tecnica Stato-Regioni il 15 febbraio 2000, con le integrazioni tecniche concordate, nell'incontro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con i rappresentanti delle Regioni e le organizzazioni sindacali;

VISTO l'articolo 2 comma 2 lettera b) del Decreto legislativo 28 agosto 1997 n° 281 che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi secondo quanto previsto dall'articolo 4 del medesimo decreto legislativo;

VISTO l'articolo 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che in questa Conferenza Governo, Regioni e Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo n 281 del 1997;

SANCISCE

il seguente accordo, nei termini sottoindicati:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

Accordo tra MLPS, Regioni e PA per l'individuazione degli standard minimi delle qualifiche professionali e dei criteri formativi per l'accREDITAMENTO delle strutture della formazione professionale

CONSIDERATO che nella seduta del 10 febbraio 2000 di questa Conferenza le Regioni, **nel rendere parere sul disegno di legge (...)** hanno evidenziato di pervenire a un accordo per coordinare l'esercizio delle competenze affidate allo Stato e alle Regioni relative alla materia della formazione professionale

VISTO **l'accordo sancito dalla Conferenza Unificata** tra MLPS, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane per l'individuazione degli standard minimi dei servizi per l'impiego

VISTA la proposta di accordo avanzata dal MLPS, trasmessa alla segreteria di questa Conferenza, **a seguito di quanto convenuto in sede tecnica Stato-Regioni**, con le integrazioni tecniche concordate (...)

**ACQUISITO l'assenso** del Governo e dei Presidenti delle Regioni e PA, espresso nel corso di questa seduta, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 281/1997, **SANCISCE il presente Accordo** nei termini sotto indicati

## Accordo in Conferenza Stato Regioni, 18 febbraio 2000: un esempio di atto in CSR (2)

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano:

CONSIDERATA la necessità di garantire un efficace coordinamento tra loro, nel rispetto delle diverse Competenze nell'esercizio delle attività finalizzate al sistema della formazione professionale,

RITENUTO che, per la realizzazione degli obiettivi fissati dalle leggi vigenti, relativi all'individuazione degli standards delle qualifiche professionali e dei crediti formativi, occorra definire standards minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

RITENUTO che, per l'accredimento delle strutture che gestiscono la formazione professionale, ivi comprese quelle che svolgono attività di orientamento, tirocinio e azioni formative integrate, occorra definire requisiti minimi al fine di fissare criteri di riferimento validi per tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATA la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti ed una concertazione interistituzionale volta ad ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione;

CONVENGONO

sulla necessità, per quanto di rispettiva competenza, di adottare appositi provvedimenti normativi per sostenere, anche attraverso interventi finanziari, la ristrutturazione degli enti di formazione professionale; di prevedere inoltre le necessarie modifiche normative anche per promuovere lavoro autonomo, associato e cooperativo;

per quanto concerne la formazione continua, di fare riferimento alle intese già raggiunte tra Istituzioni pubbliche e Partì sociali con l'accordo del 22dicembre 1998 "Patto per lo sviluppo e l'occupazione";

sulla necessità di coordinare, semplificare e armonizzare le procedure di impiego delle risorse nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle di vigilanza, controllo monitoraggio e valutazione degli interventi;

di perseguire gli obiettivi di seguito indicati, secondo le modalità, i tempi e le condizioni per ciascuno di essi definiti dai rispettivi allegati al presente Accordo, che ne costituiscono, pertanto, parte integrante:

- 1) Accredimento delle strutture formative - (all. A);
- 2) Certificazione delle competenze professionali - (all. B);
- 3) Ristrutturazione degli enti di formazione - (all. C).

Il Segretario Il Presidente

CONSIDERATA la necessità di **garantire un efficace coordinamento delle diverse competenze** nell'esercizio delle attività finalizzate al sistema della formazione professionale

CONSIDERATA la complessità e la rilevanza dell'intervento per il quale si ritiene **indispensabile una programmazione concordata fra tutti i soggetti coinvolti e una concertazione interistituzionale** volta a ottimizzare l'utilizzazione delle risorse a disposizione

**CONVENGONO di perseguire gli obiettivi di seguito indicati**, secondo le modalità, i tempi e le condizioni per ciascuno di essi definiti dai rispettivi allegati al presente accordo, che ne costituiscono parte integrante:

- 1) Accredimento delle strutture formative (All. A)
- 2) Certificazione delle competenze professionali** (All. B)
- 3) Ristrutturazione degli enti di formazione (All. C).

## La cornice normativa europea

**RACCOMANADAZIONE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE**  
- 2006

**NEW SKILLS AGENDA FOR EUROPE – 2016**  
*Lavorare insieme per promuovere capitale umano, occupabilità  
e competitività*

**RACCOMANDAZIONE SUL QUADRO EUROPEO DELLE  
QUALIFICHE PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE – 2017**

**RACCOMANDAZIONE RELATIVA ALLE COMPETENZE CHIAVE  
PER L'APPRENDIMENTO PERMANENTE – 2018**

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO SULL'ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE PROFESSIONALE (IFP) PER LA COMPETITIVITÀ  
SOSTENIBILE, L'EQUITÀ SOCIALE E LA RESILIENZA – 2020**



## La cornice normativa nazionale

### **LEGGE N. 92/2012**

*Riforma del Mercato del lavoro in una prospettiva di crescita*

### **D. LGS N. 13/2013**

*Norme generali e LEP per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e di standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze*

### **DIM 30 GIUGNO 2015**

*Quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali*

**DIM 8 GENNAIO 2018** *Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*



**NEW**

**DIM 5 GENNAIO 2021** *“Disposizioni per l’adozione delle Linee guida per l’interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, in attuazione dell’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13*

## La struttura del DIM 30 giugno 2015

Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13.

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Definizioni

**Art. 3 – Quadro di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali**

**Art. 4 – Criteri per la correlazione tra le qualificazioni regionali per il loro riconoscimento a livello nazionale**

Art. 5 – Riferimenti operativi per gli standard minimi di processo

Art. 6 - Riferimenti operativi per gli standard minimi di attestazione e registrazione

Art. 7 - Riferimenti operativi per gli standard minimi di sistema

Art. 8 - Monitoraggio e valutazione

Art. 9 - Disposizioni transitorie e finali

Allegati 1-8\*

\*Allegato 2 – Repertorio di riferimento nazionale delle qualificazioni regionali. Specifiche tecniche



## Gli obiettivi del DIM 30 giugno 2015

- ✦ Sostenere l'aderenza della formazione ai fabbisogni di imprese e professioni e consentire la **messa in trasparenza degli apprendimenti per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro** e accrescere la produttività e la competitività del sistema produttivo.
- ✦ **Ampliare la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo** per facilitare la mobilità geografica e professionale anche in un'ottica di internazionalizzazione delle imprese e delle professioni
- ✦ **Rendere percorribile il sistema dei crediti formativi**, valorizzando le competenze acquisite, e garantire l'individuazione delle competenze acquisite in percorsi non formali ed informali
- ✦ **Favorire la programmazione dell'offerta formativa** collegata al mondo del lavoro

## In pratica: i passaggi di lavoro regionali e nazionali per arrivare al DIM 30 giugno 2015 (1)

- ✓ Sulla scorta del decreto legislativo n. 13/2013 nel gruppo di lavoro denominato **Gruppo certificazione competenze (GCC)** inizia il confronto. Ai lavori del GCC, che ha la sede presso **Tecnostruttura**, partecipano le Regioni e PA con le proprie assistenze tecniche, il MLPS, il MI, l'INAPP, l'ANPAL e Tecnostruttura. L'obiettivo è strutturare l'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e costruire il sistema.
- ✓ La costituzione e composizione del Gruppo, per quanto riguarda la componente regionale, è stata «validata» dal Coordinamento tecnico e il mandato è stato «validato» dalla IX Commissione.
- ✓ Il GCC opera su due livelli, nazionale e regionale. Quello regionale consente il confronto tra Regioni e PA



## In pratica: i passaggi di lavoro regionali e nazionali per arrivare al DIM 30 giugno 2015 (2)

- ✓ Il GCC inizia a lavorare facendo tesoro delle esperienze dei Repertori delle qualificazioni già realizzati in alcune Regioni e PA (e della graduale dotazione da parte di tutte le Regioni e PA del proprio Repertorio) e del lavoro di costruzione del primo Repertorio Nazionale di Standard formativi di qualifiche e diplomi di Istruzione e Formazione Professionale (Accordo in Conferenza Stato Regioni del 2011).
- ✓ Nel GCC viene gradualmente costruita la prima ipotesi di Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni e della costruzione degli elementi di Sistema.
- ✓ Ogni passaggio è stato negoziato nel GCC (anche sola componente regionale), poi validato in Coordinamento tecnico e poi approvato in IX Commissione

## L'attività del Gruppo certificazione delle competenze (GCC)

Gli ambiti di operatività dell'attività del Gruppo Certificazione Competenze sono due:

### **COSTRUZIONE DEL QNQR**

- mantenere e aggiornare il QNQR
- verificare la correttezza dell'associazione delle qualificazioni regionali alle ADA del QNQR
- vagliare e validare le associazioni per rendere operativa l'automatica equivalenza delle qualificazioni

### **ELEMENTI DI SISTEMA**

- mettere a fattor comune le esperienze territoriali
- analizzare e approfondire le questioni applicative delle procedure di individuazione validazione e certificazione delle competenze

## La costruzione del Repertorio nazionale delle qualificazioni

Regioni e PA si sono dotate di un proprio repertorio regionale dei profili professionali, confluito nel Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR)

- Con Repertorio
- Repertorio in fase di costruzione
- Senza Repertorio



settembre 2017



aprile 2016



settembre 2015

### Repertori regionali esistenti oggi

- |                   |  |  |
|-------------------|--|--|
| 1. Basilicata     | 8. Lombardia                                     | 15. Campania ( <u>Maternage</u> )                                    |
| 2. Liguria        | 9. FVG   | 16. Veneto ( <b>Traghetamento</b> con Lombardia)                     |
| 3. Piemonte       | 10. Lazio  | 17. Abruzzo  |
| 4. Toscana        | 11. Molise                                       | 18. Sicilia ( <b>Traghetamento</b> con Piemonte)                     |
| 5. Umbria         | 12. Puglia ( <b>Traghetamento</b> con Toscana)   | 19. P.A. Bolzano   |
| 6. Valle d'Aosta  | 13. Sardegna ( <b>Traghetamento</b> con Toscana) | 20. P.A. Trento ( <u>Maternage</u> )                                 |
| 7. Emilia-Romagna | 14. Marche ( <b>Traghetamento</b> con Toscana)   | 21. Calabria ( <b>Traghetamento</b> con Toscana + <u>Maternage</u> ) |

## Buone pratiche: traghettamento e *maternage*

**Per velocizzare il processo** di dotazione di un proprio repertorio delle qualificazioni professionali e di una propria regolamentazione in termini di IVC delle competenze, le Regioni e PA hanno siglato accordi bilaterali o interregionali di **Traghettamento** e **Maternage**.

- ❑ **Traghettamento:** con apposito Protocollo una Regione o PA può trasferire un intero Repertorio di qualificazioni professionali e di standard di certificazione di un'altra Regione e traghettarlo nella propria
  
- ❑ **Maternage:** una Regione o PA sprovvista di alcune qualificazioni può attingere al Repertorio di un'altra Regione e trasferire singole qualificazioni professionali nel proprio. Il Maternage è possibile anche attingendo al bacino informatico comune (il QNQR), che raccoglie tutte le qualificazioni professionali regionali esistenti

Le **buone pratiche che si traducono in vantaggi** per Regioni e PA, infatti:

- ❑ agevolano l'allineamento dei territori che sono più indietro
- ❑ permettono risparmi economici
- ❑ valorizzano esperienze e investimenti già realizzati

## La funzione del Quadro nazionale delle qualificazioni regionali (QNQR)

Il QNQR è una sezione dell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni, consultabile *on line* all'indirizzo <http://atlante.lavoro.inapp.org/>



ATLANTE LAVORO ▾ ATLANTE E QUALIFICAZIONI ▾ ATLANTE E PROFESSIONI ▾ RISORSE ▾ MULTIMEDIA ▾

ESPLORA 

ATLANTE DEL LAVORO  
E DELLE QUALIFICAZIONI



Il QNQR è lo strumento che consente di **correlare tra loro le qualificazioni regionali** e rende possibile:

- verificare e - in termini di competenze che presidiano le stesse attività di lavoro- mettere a confronto i contenuti professionali (competenze e profili) descritti nei diversi Repertori regionali
- rendere leggibili e riconoscibili i contenuti professionali sulla base di una comune rappresentazione del lavoro
- disporre di un parametro di prestazione professionale per costruire prove di valutazione congruenti

## In pratica: i passaggi di lavoro regionali e nazionali per arrivare al DIM 30 giugno 2015 (3)

I primi passaggi di costruzione dell'Atlante del lavoro e delle qualificazioni e del Sistema nazionale di certificazione delle competenze corrono parallelamente alla definizione del DIM 30 giugno 2015 attraverso:

- ✓ stesura delle singole parti del decreto, avvenuta **in GCC**
- ✓ analisi e condivisione **in GCC componente regionale** delle singole parti del provvedimento
- ✓ condivisione delle singole parti del provvedimento **in Coordinamento tecnico**, prima, e **IX Commissione**, poi.

La tabella di marcia, a titolo di esempio:

- riunioni del GCC nel 2014 =

**33**

- Riunioni di Coordinamento tecnico nel 2014 =

**8**

in pratica una al mese.



## In pratica: i passaggi di lavoro regionali e nazionali per arrivare al DIM 30 giugno 2015 (4)

- ✓ Condiviso in IX Commissione, il testo passa all'esame della Conferenza delle Regioni e PA
- ✓ Poi l'analisi passa alla sede tecnica della Conferenza Stato Regioni e poi alla sede politica della Conferenza Stato Regioni
- ✓ In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le PA di Trento e Bolzano, nella riunione del 22 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, **è acquisita l'intesa**.

**...e il lavoro è concluso!**



The screenshot shows the official website of the Italian Government, specifically the page for the State-Regions Conference. At the top, the logo of the Italian Government is displayed, along with the text "Governo italiano" and "Presidenza del Consiglio dei Ministri". Below this, the title "Conferenze Stato Regioni ed Unificata" is visible. On the right side, there is a navigation menu with links for "Contatti", "Mappa del sito", "Governo.it", "Ricerca", and "Privacy". Below the main content area, there is a section titled "Integrazione o.d.g." which contains the text: "L'ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni, già convocata per giovedì 22 gennaio 2015 alle ore 15.30 presso la Sala riunioni del I piano di Via della Stamperia, n. 8, in Roma, è integrato come segue: 9) Intesa sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente la definizione di un quadro operativo di riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) Codice sito: 4.4/2015/3 (Servizio I)".

**Grazie per l'attenzione!**

**[c.bettoni@tecnostruttura.it](mailto:c.bettoni@tecnostruttura.it)**